

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2013, n. 25-6844

L.R. n. 3/2010, art. 53, e D.P.G.R. 18.12.2012, n. 14/R. Autorizzazione all'alienazione di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Roasio (Vc).

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che:

- l'articolo 53 (Alloggi non assegnabili) della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), stabilisce che "In caso di comprovata impossibilità di addivenire all'assegnazione degli alloggi, gli enti proprietari possono procedere, previa autorizzazione della Giunta regionale, alla loro alienazione sulla base di procedure ad evidenza pubblica";
- il medesimo articolo di legge demanda ad un apposito regolamento i limiti, le modalità e il prezzo di alienazione degli alloggi, nonché i modi e la misura di restituzione alla Regione, in conseguenza dell'alienazione, delle somme ottenute per il loro acquisto, edificazione, recupero e manutenzione;
- l'articolo 7, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2012, n. 14/R, stabilisce che sono alienabili, ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 3/2010:
 - a) gli alloggi per i quali si sia riscontrato, sulla base delle risultanze dell'ultimo bando di concorso e dell'analisi dell'andamento dell'emergenza abitativa, l'esistenza di un numero di richiedenti inferiore al numero di alloggi disponibili per l'assegnazione;
 - b) gli alloggi inutilizzabili per gravi carenze strutturali che comportino ingenti interventi manutentivi;
- il comma 2 del medesimo articolo 7 del Regolamento n. 14/R del 18.12.2012 stabilisce che sia la Giunta regionale, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ad autorizzare con propria deliberazione l'alienazione degli alloggi non assegnabili;
- i commi 3 e 4 del medesimo articolo 7 del Regolamento n. 14/R del 18.12.2012 prevedono, inoltre, che le richieste di autorizzazione all'alienazione siano presentate dagli enti proprietari alla Giunta regionale mediante deliberazione del Consiglio comunale per i comuni, deliberazione del Consiglio di amministrazione per le ATC, deliberazione del Consiglio di amministrazione o provvedimento assunto dal legale rappresentante per tutti gli altri enti, e che le proposte di vendita presentate dagli enti diversi dai comuni debbano essere accompagnate da esplicito parere favorevole dei sindaci dei comuni ove sono ubicati gli alloggi che si intendono alienare;
- l'articolo 8 del Regolamento n. 14/R del 18.12.2012 stabilisce che l'alienazione degli alloggi sia effettuata mediante procedure di evidenza pubblica, avendo quale base d'asta il prezzo determinato ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 2 e 4, della l.r. 3/2010 e, comunque, un prezzo non inferiore a quanto erogato dalla Regione per l'acquisto, l'edificazione, il recupero e la manutenzione degli immobili da alienare;
- l'articolo 9 del più volte citato Regolamento n. 14/R del 18.12.2012 dispone, infine, che:

1) l'ente proprietario che abbia proceduto all'alienazione di alloggi è tenuto a restituire alla Regione una quota pari al cinquanta per cento di quanto ricavato dall'alienazione e, comunque, non inferiore a quanto erogato dalla Regione per l'acquisto, l'edificazione, il recupero e la manutenzione degli immobili alienati;

2) l'ente proprietario, entro centottanta giorni dall'avvenuta alienazione, ne dà comunicazione alla Regione e provvede alla restituzione alla stessa, in unica soluzione e secondo le modalità indicate, della somma di cui al punto precedente, precisando che, qualora la restituzione non venga effettuata nel predetto termine, sono dovuti per tutto il tempo successivamente intercorrente anche gli interessi legali;

3) le somme restituite, iscritte in apposito capitolo del bilancio regionale, sono utilizzate dalla Regione ai fini dell'incremento e della manutenzione del patrimonio di edilizia sociale, mentre quelle che rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sono utilizzate prioritariamente per la manutenzione del restante patrimonio di edilizia sociale;

vista la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Roasio (Vc) n. 3 del 19 marzo 2013, trasmessa con nota prot. n. 1752 del 19 aprile 2013, pervenuta in data 6 maggio 2013, con la quale si propone "la vendita dell'alloggio di proprietà comunale, non assegnabile per gravi carenze strutturali, rappresentato dall'unità immobiliare ubicata in Frazione Castelletto Villa, Via Marconi 60/A, censito nel Nuovo Catasto Terreni al foglio 503, mappale 323, sub. 2, A06", dando atto che "l'alienazione dell'alloggio sarà effettuata mediante procedure di evidenza pubblica, avendo quale base d'asta il prezzo determinato all'art. 48 della L.R. 3/2010 e comunque un prezzo non inferiore a quanto erogato dalla Regione per l'acquisto, l'edificazione, il recupero e la manutenzione degli immobili da alienare, determinato successivamente con atto del Responsabile del Servizio";

preso atto che la sopra citata deliberazione comunale motiva la richiesta di alienazione specificando che "la dotazione complessiva delle unità residenziali di edilizia pubblica del Comune di Roasio è composta da n. 7 alloggi ubicati in quattro distinti immobili", che "gli immobili siti in Piazza Ceroni (n. 1 alloggio), Canton Villa (tre alloggi) e Frazione Castelletto Villa (un alloggio) necessitano di interventi urgenti di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento dell'impianto termico e nella revisione delle coperture" e che "l'impegno finanziario stimato per l'effettuazione di tutti gli interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica è stimato in circa € 57.000,00 e che il Comune di Roasio non può assolutamente far fronte a tale impegno economico";

vista la nota del Settore regionale Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale prot. n. INT 629 del 6 agosto 2013, con la quale, in ragione della richiesta avanzata dal Comune di Roasio, si è chiesto al Settore regionale Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale di "comunicare l'ammontare dei finanziamenti concessi al Comune di Roasio con riferimento all'unità immobiliare sita in Frazione Castelletto Villa, Via Marconi 60/A, catastalmente censita al foglio 503, mappale 323, sub. 2";

vista la nota del Settore regionale Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale prot. 22/INT/DB0803 del 3 settembre 2013, con la quale si comunica che "vista la documentazione presente negli archivi di questo Settore regionale risulta che in data 22.7.1992 è stata trasmessa al Comune la documentazione afferente la chiusura contabile dell'intervento (P.I. n. 4014, 4° biennio legge 457/78, recupero 6 alloggi in località Cantone Villa / Castelletto Villa, finanziamento concesso € 134.851,03) destinato all'edilizia sociale sovvenzionata";

ritenuto, stante il finanziamento complessivo sopra comunicato e in assenza di ulteriori informazioni di maggior dettaglio, di poter quantificare in un sesto del totale, quindi in € 22.475,17, la quota di finanziamento relativa all'alloggio oggetto del presente atto;

considerato che la richiesta autorizzativa avanzata dal Comune di Roasio è conforme a quanto previsto dal sopra citato Regolamento Regionale n. 14/R per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) è autorizzata, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 3/2010 e dell'art. 7 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2012, n. 14/R, l'alienazione dell'unità immobiliare di edilizia sociale di proprietà del Comune di Roasio (Vc), sito in Roasio, Frazione Castelletto Villa, Via Marconi 60/A, censito nel Nuovo Catasto Terreni al foglio 503, mappale 323, sub. 2, dichiarato dal Comune medesimo inutilizzabile per gravi carenze strutturali che comportano ingenti interventi manutentivi;

2) l'alienazione dell'unità immobiliare di cui al punto 1 è da effettuarsi mediante procedure di evidenza pubblica, avendo quale base d'asta il prezzo determinato ai sensi dell'art. 48, commi 1, 2 e 4, della L.R. n. 3/2010 e, comunque, un prezzo non inferiore a € 22.475,17;

3) il Comune di Roasio è tenuto a dare comunicazione dell'avvenuta alienazione al Settore Disciplina e vigilanza in materia di edilizia sociale della Regione Piemonte e a provvedere alla restituzione della quota dovuta nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 9 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2012, n. 14/R.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)